



COMUNE DI ACI CASTELLO
(Provincia di Catania)

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE
PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE
(C.O.S.A.P.)**

*Regolamento Comunale approvato con delibera del Consiglio Comunale del 29/4/2010 n. 33
Testo integrato con gli emendamenti approvati dal Consiglio Comunale con delibere n 75 del 30.09.2010; n.41 del
24.05.2011. n.43 del 24.05.2011, n.45 del 30.05.2011,n. 54 del 17.07.2012*

INDICE

Capo Primo	NORME GENERALI
Art. 1	Istituzione del canone
Art. 2	Oggetto del regolamento
Art. 3	Tipologia delle occupazioni e durata
Art. 4	Oggetto del canone ed esenzioni
Art. 5	Soggetti obbligati al pagamento del canone
Capo Secondo	PROCEDURE PER IL RILASCIO, IL RINNOVO E LA REVOCA DEGLI ATTI DI CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE PER OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO
Art. 6	Procedimento per il rilascio della concessione o autorizzazione
Art. 7	Domanda di concessione o autorizzazione
Art. 8	Istruttoria
Art. 9	Rilascio della concessione o autorizzazione
Art. 10	Contenuto della concessione o autorizzazione
Art. 11	Obblighi del titolare del provvedimento
Art. 12	Revoca o sospensione della concessione o autorizzazione
Art. 13	Rinuncia all'occupazione
Art. 14	Decadenza della concessione o autorizzazione
Art. 15	Nuova concessione o autorizzazione per subentro
Art. 16	Occupazioni d'urgenza
Art. 17	Occupazioni abusive
Capo Terzo	TARIFFA – DETERMINAZIONE DEL CANONE E CRITERI DI APPLICAZIONE
Art. 18	Criteri per la determinazione della tariffa del canone
Art. 19	Misura delle occupazioni
Art. 20	Classificazione delle strade, aree, spazi pubblici ed aree mercatali
Art. 21	Determinazione della tariffa di base
Art. 22	Determinazione del coefficiente moltiplicatore per specifiche attività di occupazione
Art. 23	Determinazione del coefficiente moltiplicatore per categoria viaria
Art. 24	Determinazione del canone
Art. 25	Determinazione del canone per le occupazioni permanenti realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi
Capo Quarto	AGEVOLAZIONI – MODALITA' E TERMINI DI PAGAMENTO – SANZIONI – DIFFIDA AD ADEMPIERE/INGIUNZIONE DI PAGAMENTO – RISCOSSIONE COATTIVA - RIMBORSI
Art. 26	Agevolazioni
Art. 27	Modalità e termini di pagamento
Art. 28	Sanzioni
Art. 29	Diffida ad adempiere/ingiunzione di pagamento
Art. 30	Riscossione coattiva
Art. 31	Rimborsi e/o Compensazioni

Capo Quinto	NORME FINALI – PUBBLICITA' - ENTRATA IN VIGORE
Art. 32	Norme Finali
Art. 33	Pubblicità
Art. 34	Entrata in vigore
<i>Allegato A</i>	<i>Categorie Vie - Elenco</i>
<i>Allegato B</i>	<i>Occupazioni permanenti di suolo pubblico con tariffa base coefficiente categoria viaria e moltiplicatore fattispecie occupazione</i>
<i>Allegato C</i>	<i>Occupazioni temporanee di suolo pubblico con tariffa base coefficiente categoria viaria e moltiplicatore fattispecie occupazione</i>
<i>Allegato D</i>	<i>Occupazioni permanenti di soprassuolo, sottosuolo pubblico con tariffa base coefficiente categoria viaria e moltiplicatore fattispecie occupazione</i>
<i>Allegato E</i>	<i>Occupazioni temporanee di soprassuolo, sottosuolo pubblico con tariffa base coefficiente categoria viaria e moltiplicatore fattispecie occupazione</i>

CAPO PRIMO
NORME GENERALI

Art. 1
Istituzione del Canone

1. A norma dell'art. 63 del Decreto Legislativo n. 446 del 15.12.1997 e successive modifiche ed integrazioni, è istituito il Canone per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche e di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio.

Art. 2
Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi e per gli effetti dell'art. 52 del Decreto Legislativo n. 446 del 15.12.1997 e ss. modifiche ed integrazioni, disciplina il Canone per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche ed aree private soggette a servitù di pubblico passaggio.

In particolare vengono disciplinate:

- le procedure per il rilascio, il rinnovo, la proroga e la revoca degli atti di concessione o autorizzazione;
- la classificazione in categorie di importanza delle strade, aree e spazi pubblici;
- le misure di tariffa ed i criteri di determinazione del Canone;
- le modalità ed i termini di pagamento del Canone;
- le agevolazioni applicabili e le esclusioni;
- la procedura di contestazione per omesso e/o ritardato versamento, le penali e gli interessi moratori, nonché le indennità e le sanzioni amministrative per le occupazioni abusive;
- i rimborsi e le relative procedure.

Art. 3
Tipologia delle occupazioni e durata

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sono permanenti o temporanee.
2. Sono permanenti le occupazioni di carattere stabile che comportino o meno l'esistenza di manufatti, impianti o comunque di un'opera visibile, realizzate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi durata pari o superiore ad un anno e, comunque, non superiore a 29 anni, come disposto dall'art. 27, comma 5, del Decreto Legislativo n. 285 del 30.4.1992 e successive modifiche ed integrazioni. Le frazioni di anno, ai fini della determinazione del Canone, sono computate per intero.
3. Sono temporanee le occupazioni comportanti o meno l'esistenza di manufatti, impianti o comunque di un'opera visibile, realizzate a seguito del rilascio di un atto di autorizzazione o concessione, ed aventi durata di occupazione inferiore ad un anno.
4. Le occupazioni abusive sono considerate permanenti quando sono realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile mentre le occupazioni abusive temporanee si presumono effettuate dal decimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento redatto dal competente pubblico ufficiale.

5. Qualora sull'area occupata dovessero insistere strutture fisse per le quali è richiesta una autorizzazione di carattere urbanistico e il nulla osta della Sovrintendenza ai Beni Culturali, è consentito il rilascio di un atto di concessione che dovrà indicare gli estremi dell'autorizzazione dei servizi urbanistici comunali e della Sovrintendenza ai Beni Culturali.
6. Per ragioni di decoro urbano, della incolumità pubblica, della fluida e libera circolazione pedonale e della fruibilità dei cittadini degli spazi pubblici, entro 18 mesi dall'approvazione del presente regolamento, su proposta dell'Amministrazione comunale, sentite le associazioni di categoria e i comitati e le associazioni dei cittadini locali, il Consiglio Comunale approva apposita regolamentazione che disciplina l'uso, le prescrizioni e le modalità della concessione del suolo pubblico nelle seguenti vie e piazze comunali, a cui potranno essere aggiunti ulteriori spazi pubblici rispetto all'elenco che segue: piazza Castello, piazza G. Verga, piazza Luchino Visconti, piazza Principe di Campofiorito, Lungomare Scardamiano e relative piazzuole, Lungomare C. Colombo, Lungomare Ciclopi, via Re Martino, via Savoia, via Provinciale, via Firenze, via Tripoli, via Dietro Le Mura, via Privitera, via Marina, via N. Sauro nel tratto compreso tra via Re Martino e via Privitera, via Dietro Chiesa, piazza Bambini del Mondo, piazza Madre Teresa di Calcutta via, piazza Micale, piazza Padre Pio. nella regolamentazione dovrà essere vietato l'occultamento alla vista di targhe, lapidi o cippi commemorativi autorizzati dal Comune o comunque di valore storico.
7. Nelle more dell'approvazione della regolamentazione di cui al comma 6 in tutto il territorio comunale potranno essere rilasciate solo nuove concessioni temporanee per esercizi pubblici che prevedano l'occupazione del suolo pubblico delimitata da apposite strisce, solo mediante, pedane, tavoli, sedie, cestini per la raccolta rifiuti, vasi floreali ornamentali e ombrelloni nei mesi invernali (da ottobre ad aprile) potrà essere concessa la possibilità di delimitare l'area con strutture rimovibili, dotate di copertura. Nel restante periodo non potranno essere apposti elementi verticali, collegati alla copertura orizzontale, a chiusura totale dello spazio. Sono fatte salve le eventuali prescrizioni dettate per la tutela della sicurezza e della incolumità pubblica, le occupazioni occasionali, le occupazioni esenti di cui all'articolo 4 comma 4, la specifica disciplina transitoria di cui al comma 10 per le concessioni già rilasciate alla data di approvazione del presente regolamento o che siano state rinnovate, anche con diversa tipologia, prima dell'approvazione della regolamentazione di cui al comma 6, nonché l'applicazione dei divieti e prescrizioni di cui al successivo comma 9. In casi particolari la Giunta Municipale potrà preliminarmente pronunciarsi con apposito atto di indirizzo che tenga conto delle preminenti esigenze degli specifici luoghi legate al decoro urbano, alla incolumità pubblica, alla fluida e libera circolazione pedonale e alla fruibilità dei cittadini degli spazi pubblici.
8. Sono dettate le seguenti prescrizioni con riferimento alle occupazioni di cui al precedente comma 7: i tavoli le sedie, cestini, vasi e ombrelloni non potranno riportare simboli, messaggi, sponsor e similari non riferiti alla denominazione dell'esercizio pubblico e dovranno essere posizionati all'interno del perimetro del suolo pubblico concesso. I vasi dovranno essere di dimensioni contenute comunque con una altezza non superiore a 60 cm.. Gli ombrelloni dovranno essere poggiati sul suolo, liberi dai lati: senza teli, tende o altre chiusure o delimitazioni. Gli elementi verticali apposti alle

- strutture invernali dovranno essere rimossi alla fine del mese di aprile. La mancata rimozione produce gli effetti di cui all'articolo 14 del presente regolamento.
9. Nelle more di approvazione della regolamentazione di cui al precedente comma 6 si applicano i seguenti divieti e prescrizioni per ragioni di decoro urbano dell'incolumità pubblica, della fluida e libera circolazione pedonale e della fruibilità del cittadini degli spazi pubblici:
- a) nel marciapiede del lungomare dei Ciclopi lato mare, nella piazza Bambini del Mondo, Madre Teresa di Calcutta, piazza Micale, piazza Padre Pio, nella piazza G. Verga nel tratto compreso tra via De Maria e vico Chiesa per tutta l'area della piazza che dà su via Provinciale negli spazi antistanti i sagrati delle chiese, nel belvedere di piazza G. Verga, compreso lo spazio sottostante tra la fontana storica di Aci Trezza e la scalinata, comprendente tutta l'area pedonale risultante dal progetto di riqualificazione lungomare nel marciapiede del Lungomare Scardamiano lato mare e nel marciapiede che delimita piazza Marina dalla via Marina non potranno essere rilasciate concessioni di suolo pubblico;
 - b) nella piazza Luchino Visconti e nella via Savoia non potranno essere rilasciate concessioni permanenti. Le concessioni temporanee potranno essere rilasciate per la piazza Visconti in adiacenza a filo del fabbricato dell'esercizio pubblico richiedente. In ogni caso sia per la piazza Visconti che per la via Savoia sarà necessario che preliminarmente la Giunta Municipale si pronunci con apposito atto di indirizzo che tenga conto delle preminenti esigenze degli specifici luoghi legate al decoro urbano, alla incolumità pubblica, alla fluida e libera circolazione pedonale e alla fruibilità dei cittadini degli spazi pubblici.
10. Fatti salvi i diritti di cui alle concessioni in essere per il periodo transitorio, nella regolamentazione di cui al comma 6 dovranno essere indicati i termini entro cui dovranno adeguarsi i titolari delle concessioni già rilasciate alla data di approvazione del presente regolamento o che siano state rinnovate prima dell'approvazione della regolamentazione di cui al comma 6. Entro un mese dall'approvazione del presente regolamento tutti i titolari di concessioni di suolo pubblico dovrà essere comunicata la disciplina dai commi 6 a 10 del presente articolo.
11. Si intendono occasionali le occupazioni di durata non superiore alle 24 ore richieste per l'attuazione di manifestazioni ed iniziative economiche, politiche, sindacali, religiose, assistenziali e di beneficenza, celebrative, sportive, del tempo libero, culturali, civiche ed informative. L'autorizzazione è rilasciata secondo le seguenti modalità:
- a) per le occupazioni occasionali non superiori alle 4 ore il richiedente dovrà trasmettere comunicazione scritta almeno 3 giorni prima all'Ufficio di Polizia Municipale con l'indicazione dell'area che si intende occupare, le modalità ed il tipo di iniziativa. L'autorizzazione si intende accordata qualora l'ufficio non comunichi per iscritto il proprio motivato diniego entro 2 giorni successivi alla presentazione della comunicazione.
 - b) per le occupazioni superiori alle 4 ore l'apposizione, dei nulla osta da parte dei servizi comunali competenti sulla richiesta scritta con l'indicazione dell'area che si intende occupare, le modalità ed il tipo di iniziativa, autorizza l'occupazione. La richiesta deve pervenire al protocollo generale del Comune almeno 10 giorni prima della data di inizio di occupazione. L'ufficio protocollo assegnerà l'istanza all'area competente in relazione

alla finalità della richiesta (commerciale turistico, culturale ecc.); sarà poi cura della stessa area, ad istruttoria avvenuta, trasmettere la richiesta correlata dal nulla osta all'Area III, Servizi Finanziari e Tributi, per i successivi adempimenti.

Art. 4

Oggetto del Canone ed esenzioni

1. Sono soggette al Canone le occupazioni permanenti o temporanee realizzate su strade, piazze ed aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, comprese le eventuali aree destinate a mercati anche attrezzati.
2. Il Canone si applica anche alle occupazioni realizzate su aree private soggette a servitù di pubblico passaggio e su tratti di strade statali o provinciali situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a diecimila abitanti, individuati a norma dell'art. 2, comma 7, del D. Lgs. 30.4.1992, n. 285.
3. Sono parimenti soggette al Canone le occupazioni permanenti o temporanee di spazi sovrastanti e sottostanti il suolo pubblico di cui ai comma 1 e 2, compresi impianti, condutture e cavi.
Non sono soggetti a pagamento COSAP tutte le occupazioni di suolo pubblico la cui superficie insiste sul territorio di appartenenza di altri enti ai quali spetta la competenza e la gestione del tributo.
4. Il Canone non si applica alle seguenti occupazioni:

a)	Innesti o allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi.
b)	Segnaletica relativa alla circolazione stradale.
c)	Orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di pertinenza privata, e le aste delle bandiere.
d)	Tabelle indicative delle fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto.
e)	Occupazioni effettuate con faretti, lampioni, telecamere per sistemi di sicurezza e specchi parabolici.
f)	Occupazioni effettuate con griglie, cartelli, cannocchiali, pesapersone.
g)	Occupazioni con tavoli per raccolta di firme per referendum e/o petizioni da parte di associazioni e occupazione per iniziative senza scopo di lucro svolte dalle associazioni locali, e le ONLUS riconosciute a livello nazionale.
h)	Occupazioni di aree cimiteriali.
i)	Occupazioni con distributori automatici di sigarette e prodotti vari, cassette postali.
l)	Occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e scarico per il rifornimento delle merci e dalla sosta dei veicoli presso i distributori di carburante e le relative aree di servizio.
m)	Occupazioni per commercio ambulante itinerante con soste inferiori a 60 minuti, a condizione che la vendita sia effettuata solo tramite veicolo o furgone o altra struttura mobile, senza occupazione di suolo pubblico mediante esposizione di merce.
n)	Occupazioni di pronto intervento per lavori di riparazione o manutenzione non superiori a 2 ore.

o)	Occupazioni di spazi sovrastanti il suolo pubblico effettuate con festoni, addobbi, luminarie.
p)	Occupazioni di aree di sosta riservate dal Comune escluse quelle dei taxi.
q)	Accessi e passi carrabili concessionati ed utilizzati direttamente da soggetti portatori di handicap.
r)	Accessi e passi carrabili concessionati ed utilizzati esclusivamente per finalità istituzionali da Stato, Regioni, Province, altri Comuni, A. S. L. e rappresentanze consolari, nonché da enti pubblici di cui all'art. 87, comma 1 lett. "c" del DPR n. 917 del 22.12.1986 e ss. modifiche ed integrazioni;
s)	Passi carrabili affrancati ai sensi dell'art. 44, comma 11, del Decreto Legislativo n. 507 del 15.11.1993.
t)	Occupazioni di suolo, sotto/soprassuolo inferiori a mezzo metro quadrato o lineare, salvo quanto disposto all'art. 24, commi 2, 3, 4 e 5.
u)	Occupazioni di soprassuolo realizzate con balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile.
v)	Occupazioni effettuate da ditte appaltatrici ove il committente l'appalto sia lo stesso Comune.
z)	Manifestazioni o iniziative a carattere politico.
aa)	Occupazioni effettuate da enti religiosi esclusivamente per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, nonché per la manutenzione degli edifici adibiti a luogo di culto e degli oratori.
bb)	Occupazioni effettuate da partiti o associazioni e finalizzate alla sola propaganda relativamente alle elezioni o referendum. Tale esclusione decorre dal giorno della convocazione dei comizi elettorali alle 24 ore precedenti il giorno delle votazioni.
cc)	Le occupazioni di suolo pubblico mediante rampe di accesso per portatori di handicap.
dd)	Qualsiasi accesso ad una strada, a un fondo o ad un'area laterale, posto a filo con il piano stradale e che non comporta alcuna opera di modifica dell'area pubblica antistante (ACCESSO A RASO).

Art. 5

Soggetti obbligati al pagamento del Canone

1. Il Canone è dovuto dal titolare dell'atto di concessione o autorizzazione.
2. Per le occupazioni con autovetture adibite a trasporto pubblico (taxi) il Canone relativo ai posteggi istituiti in tutto il territorio comunale è dovuto in parte uguali dai titolari delle licenze.
3. Relativamente al commercio su aree pubbliche (ex commercio ambulante), ove i posteggi regolarmente istituiti risultino liberi (perché non assegnati o per assenza del concessionario) gli operatori che li occupano purché ne abbiano titolo, secondo i criteri di priorità stabiliti per le assegnazioni dei posteggi occasionalmente vacanti, sono tenuti al pagamento del Canone dovuto per tale tipologia di occupazione.

CAPO SECONDO

PROCEDURE PER IL RILASCIO, IL RINNOVO E LA REVOCA DEGLI ATTI DI CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO

Art. 6

Procedimento per il rilascio della concessione o autorizzazione

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche e di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio, anche se escluse dall'applicazione del presente Canone, devono essere effettuate esclusivamente previo rilascio del relativo atto di concessione o autorizzazione costituente titolo per l'occupazione medesima, fatte salve le occupazioni d'urgenza per le quali si applicano le disposizioni di cui all'art. 16 del presente regolamento e quelle occasionali di cui al comma 11 lett.a) dell'art.3 del presente regolamento.
2. La concessione o autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico ha natura personale.
3. La concessione o autorizzazione può essere rilasciata a persone fisiche o giuridiche oppure ad associazioni non riconosciute ai sensi dell'art. 36 del Codice Civile.

Art. 7

Domanda di concessione o autorizzazione

1. Chiunque intenda occupare aree pubbliche oppure aree private soggette a servitù di pubblico passaggio nonché spazi sovrastanti o sottostanti tali aree, deve presentare apposita domanda al competente Ufficio Comunale. E' fatto divieto di occupare spazi ed aree pubbliche o private gravate da servitù di pubblico passaggio, nonché gli spazi sovrastanti o sottostanti tali spazi o aree senza la specifica autorizzazione o concessione.
2. La domanda, redatta secondo le forme previste dalla legge, deve contenere i seguenti elementi:
 - generalità, residenza anagrafica e codice fiscale del richiedente;
 - se la domanda è presentata da persona giuridica, condominio o associazione non riconosciuta ai sensi dell'art. 36 del Codice Civile, dovrà essere indicata la denominazione, la sede sociale ed il codice fiscale e/o partita I.V.A. nonché le generalità complete, la residenza ed il codice fiscale del legale rappresentante, dell'amministratore condominiale o del rappresentante dell'associazione;
 - indirizzo di recapito, se diverso dalla residenza anagrafica o dalla sede;
 - individuazione dell'area oggetto dell'occupazione;
 - misura dell'occupazione dell'area da occupare rappresentata con grafico in scala idonea;
 - durata e modalità d'uso dell'occupazione;
 - dichiarazione di aver preso visione di tutti gli obblighi e le condizioni riportate nel presente regolamento.
3. La domanda dovrà essere corredata della documentazione richiesta dagli uffici comunali competenti per ogni tipologia di occupazione.
4. Qualora la richiesta di occupazione di suolo pubblico venga reiterata per l'anno successivo (rinnovo), il richiedente potrà produrre apposita autocertificazione attestante il permanere delle medesime condizioni che hanno consentito il rilascio dell'autorizzazione precedente.
5. In caso di proroga il soggetto interessato deve produrre, almeno 5 giorni lavorativi prima della scadenza, apposita domanda scritta all'Ufficio Comunale competente evidenziando le motivazioni della richiesta nonché gli estremi del provvedimento originario da prorogare.

6. La concessione o autorizzazione verrà rinnovata con espressa convalida della precedente o, se del caso, con il rilascio di un nuovo provvedimento.

ART. 8

ISTRUTTORIA

1. Il responsabile del servizio tributi, quale responsabile del procedimento, ricevuta la domanda, provvede ad un esame preliminare di tutti gli elementi sui quali si fonda. Ove la domanda risulti priva, anche parzialmente, dei dati di cui all'art. 7 del presente regolamento, il responsabile del procedimento formula all'interessato, entro 10 giorni dal ricevimento della domanda, apposita richiesta di integrazione o di regolarizzazione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. L'integrazione o la regolarizzazione della domanda deve essere effettuata dal richiedente, a pena di archiviazione della stessa, entro giorni 10 dal ricevimento della lettera raccomandata; detto termine perentorio deve essere comunicato al richiedente con la medesima lettera raccomandata; la richiesta di integrazione o di regolarizzazione della domanda sospende il termine entro il quale deve concludersi il procedimento amministrativo, previsto dal precedente articolo.
2. Sia in caso di nuova istanza che di reitera (art. 7 punto 4) il responsabile del procedimento, entro cinque giorni dal ricevimento, inoltra copia della domanda ai responsabili del servizio Manutenzione, del Comando di Polizia Municipale, del servizio Urbanistica qualora investa problematiche di carattere urbanistico, del servizio Attività Produttive qualora investa problematiche connesse alle Attività Produttive, per la acquisizione dei pareri tecnici di competenza indispensabili per il completamento del provvedimento amministrativo. I suddetti responsabili, ciascuno nei limiti della propria competenza, dovranno controllare la conformità della occupazione, così come richiesta, rispetto alle leggi vigenti e al presente regolamento nonché la eventuale esistenza di ragioni ostative al rilascio del provvedimento finale di concessione o di autorizzazione. Qualora la domanda di occupazione investa problematiche connesse ai servizi sociali, allo sport, turismo, spettacolo o al tempo libero potranno essere richiesti pareri tecnici anche ai responsabili dei relativi servizi comunali. In caso di occupazione richiesta da titolari di esercizi pubblici per la vendita e/o la somministrazione di alimenti e bevande dovrà essere richiesto parere alla Agenzia di Sanità Pubblica (ex Azienda Sanitaria Locale) e qualora non si tratti di rinnovo o di proroga, preliminarmente, la Giunta Municipale, dovrà pronunciarsi con apposito atto di indirizzo che tenga conto del decoro urbano, della incolumità pubblica, della fluida e libera circolazione pedonale e della fruibilità dei cittadini degli spazi pubblici.
3. I pareri tecnici devono essere trasmessi al responsabile del procedimento nel termine di giorni 10 dalla data di ricezione della relativa richiesta.
4. Al fine di assicurare maggior celerità del procedimento amministrativo, se ritenuto opportuno, le fasi istruttorie potranno essere svolte in parte in sede di conferenze di servizio appositamente convocate.
5. In caso di più domande riguardanti l'occupazione della medesima area, costituirà priorità la data di presentazione della domanda e il relativo numero di protocollo generale dell'Ente.

Art. 9

Rilascio della concessione o autorizzazione

1. L'atto di concessione o autorizzazione è rilasciato, facendo salvi i diritti di terzi, dal responsabile del procedimento, previo versamento da parte del richiedente:
 - Del canone dovuto; copia della ricevuta di pagamento deve essere consegnata all'Ufficio competente;
 - Delle eventuali spese di sopralluogo che si determinano forfettariamente in €. 30,00 per gli esercizi pubblici ed in €. 10,00 per tutte le altre tipologie ;
 - Delle somme richieste a titolo di deposito cauzionale. L'eventuale somma richiesta a titolo di cauzione è stabilita di volta in volta dall'Ufficio Tecnico del Comune, tenuto conto delle particolari caratteristiche dell'occupazione. La cauzione, infruttifera, resta vincolata al corretto espletamento di tutti gli adempimenti imposti dal provvedimento amministrativo di autorizzazione ai lavori ed è restituita entro giorni 10 (dieci) dalla data di verifica da parte dello stesso Ufficio Tecnico della regolare esecuzione dei lavori di ripristino delle aree pubbliche occupate;
 - Delle spese relative alla corrispondenza con il richiedente.
2. Il provvedimento di autorizzazione o concessione dovrà essere esposto o presentato dietro richiesta.

Art. 9 bis

Occupazioni in caso di fiere mercati e feste padronali

L'ufficio di polizia municipale istruisce le pratiche per l'occupazione del suolo pubblico in occasione di fiere mercati o di feste padronali nonché cura l'accesso dei commercianti agli spazi loro assegnati nell'osservanza delle disposizioni del presente regolamento e di quelle dei mercati, di polizia urbana e d'igiene.

Art. 10

Contenuto della concessione o autorizzazione

1. Il provvedimento di concessione o autorizzazione deve contenere:
 - a. elementi identificativi del titolare compreso l'indirizzo della residenza anagrafica o della sede sociale. Dovrà inoltre essere specificato se il concessionario agisce in qualità di legale rappresentante di società o associazione di fatto indicando quindi il nominativo della società o dell'associazione stessa;
 - b. codice fiscale o partita I.V.A.;
 - c. indirizzo di recapito se diverso da quello di cui al punto a);
 - d. tipologia dell'occupazione, ubicazione, consistenza espressa in metri;
 - e. planimetria da cui si evince l'ubicazione e la consistenza espressa in metri;
 - f. durata dell'occupazione, con l'indicazione del termine iniziale e finale;
 - g. prescrizioni particolari per la realizzazione dell'occupazione;
 - h. espressa riserva che l'Amministrazione Comunale non assume nessuna responsabilità per violazione di diritti di terzi a seguito dell'occupazione;
 - i. presa d'atto che il concessionario ha dichiarato di avere preso visione di tutti gli obblighi e condizioni riportati nel presente regolamento.

- j. L'importo, i termini e le modalità di versamento del canone;
 - k. La scadenza dei pagamenti, nonché il numero di rate del canone il cui omesso pagamento comporti la revoca della concessione;
2. Al provvedimento, è allegato, quale parte integrante, il prospetto di determinazione del Canone sottoscritto, secondo le modalità stabilite dalla vigente normativa.

Art. 11

Obblighi del titolare del provvedimento

1. Al titolare del provvedimento di concessione o autorizzazione è fatto obbligo, fatte salve le facoltà previste dalla vigente normativa, di:
- a. limitare l'occupazione allo spazio od aree concessionati o autorizzati;
 - b. non protrarre l'occupazione oltre la durata prestabilita salvo proroga ottenuta tassativamente prima della scadenza secondo le modalità di cui all'art. 7 comma 5 del presente regolamento;
 - c. utilizzare lo spazio o aree concesse solo per l'uso previsto nel provvedimento curandone la pulizia e la manutenzione al fine di non limitare diritti di terzi e di non arrecare danni ai medesimi;
 - d. eseguire tutti i lavori necessari per ripristinare lo stato dei luoghi, al termine dell'occupazione, lo spazio od aree occupate
 - e. risarcire l'Amministrazione Comunale di ogni eventuale spesa derivante dalle opere realizzate o da manufatti posti in essere;
 - f. provvedere al versamento del Canone secondo le modalità e nei termini previsti dal presente regolamento;
 - g. provvedere al versamento del Canone dovuto relativamente all'autorizzazione o concessione non ritirata entro il termine dell'occupazione ivi indicato;
 - h. osservare tutte le disposizioni contenute nel provvedimento di concessione o autorizzazione e le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, esonerando il Comune da qualsiasi responsabilità diretta o indiretta per danni arrecati a terzi durante l'esercizio dell'occupazione;
 - i. tenere l'originale del provvedimento a disposizione degli uffici preposti al controllo ed esibirlo nel caso di richiesta da parte degli stessi;
 - j. conservare le ricevute di pagamento del Canone per un periodo di dieci annualità, anche al fine di esibirle a richiesta degli uffici o organi preposti al controllo;

Art. 12

Revoca o sospensione della concessione o autorizzazione

1. Il provvedimento di concessione o autorizzazione è sempre revocabile, da parte dell'Amministrazione Comunale, per sopravvenute variazioni ambientali, commerciali e di traffico nonché per altri motivi di pubblico interesse. La revoca è efficace dalla data di notificazione del provvedimento in questione al concessionario da effettuare nei termini di legge.
2. L'espresso provvedimento di revoca è notificato all'interessato al quale è contestualmente assegnato un congruo termine per l'esecuzione dei lavori di rimozione dell'occupazione e rimessa in pristino dell'area o degli spazi occupati. Decorso inutilmente tale termine l'Ufficio

Tecnico Comunale si attiverà affinché tali lavori siano eseguiti d'ufficio con rivalsa delle spese a carico del titolare della concessione o autorizzazione.

3. Il provvedimento di revoca per pubblico interesse dà diritto unicamente al rimborso o alla riduzione del Canone, senza corresponsione d'interessi, limitatamente al periodo non usufruito, risultante dal provvedimento stesso. Per gli stessi motivi di pubblico interesse di cui al comma 1 l'Amministrazione Comunale può sospendere la concessione o autorizzazione. Al titolare dell'autorizzazione o concessione sarà ridotto o rimborsato, senza interessi, il Canone corrispondente ai giorni di sospensione.
4. Il formale provvedimento di sospensione è comunicato tempestivamente all'interessato che dovrà provvedere alla rimozione totale o alla modifica dell'occupazione nonché all'adozione di particolari provvedimenti, sempre a cura e spese dello stesso, ritenuti necessari per la tutela della pubblica incolumità.

Art. 13

Rinuncia all'occupazione

1. Il titolare dell'atto di concessione o autorizzazione può rinunciare all'occupazione, dandone comunicazione scritta all'Ufficio che a suo tempo rilasciò il provvedimento. Nella comunicazione predetta deve essere indicato il termine entro il quale si provvederà alla rimozione dell'occupazione ed alla conseguente rimessa in pristino dell'area o degli spazi occupati. Tale termine non dovrà superare comunque quello di durata dell'occupazione già previsto nel provvedimento di concessione o autorizzazione.
2. La rinuncia all'occupazione di cui al punto 1, realizzata o meno, non dà comunque diritto ad alcun rimborso o riduzione del Canone già pagato o dovuto per il periodo per il quale è stata rilasciata la concessione.
3. Per le occupazioni sia temporanee che permanenti, nel caso in cui la comunicazione di rinuncia di cui al punto 1 avvenga prima della data di inizio dell'occupazione prevista nel provvedimento concessorio, il titolare del provvedimento non sarà tenuto al pagamento del canone e, nel caso che abbia operato il versamento del canone, avrà diritto al rimborso, senza interessi.
4. La concessione o autorizzazione non ritirata dal richiedente fa scaturire l'obbligo al versamento del Canone e delle penalità e interessi di cui all'art.28 avendo comunque l'atto autorizzatorio determinato una sottrazione di suolo pubblico per un interesse privato e specifico.

Art. 14

Decadenza della concessione o autorizzazione

1. Il titolare della concessione o autorizzazione incorre nella decadenza del provvedimento dichiarata dall'Ufficio Comunale che a suo tempo rilasciò l'atto autorizzatorio, nei seguenti casi:

a. violazione, da parte dell'occupante o dei suoi dipendenti o collaboratori, delle norme di legge, o delle disposizioni del presente regolamento o degli obblighi stabiliti dal provvedimento di concessione/autorizzazione o per mancato rispetto delle condizioni previste dall'atto di concessione/autorizzazione;

- b. uso improprio del diritto di occupazione o il suo esercizio in contrasto con le norme e i regolamenti vigenti;
- c. mancato pagamento del canone di occupazione oltre il termine di 10 giorni dalla sua naturale scadenza;
- d. mancata occupazione, anche parziale, entro il termine di giorni 30 dal rilascio della autorizzazione/concessione o dal ricevimento della comunicazione relativa al rilascio, nonché mancata occupazione, anche parziale, per 30 giorni consecutivi;
- e. cessione a terzi dell'atto di concessione /autorizzazione.

- 2. La decadenza del provvedimento di concessione o autorizzazione non dà diritto al rimborso o alla riduzione del Canone già pagato o dovuto per il periodo concesso né tanto meno a qualsiasi altra forma di indennizzo. Il titolare della concessione decaduta è obbligato alla rimessa in pristino dell'occupazione. In caso non ottemperi a ciò, l'Ufficio competente provvederà con rivalsa delle spese a carico del soggetto inadempiente.

Art. 15

Nuova concessione o autorizzazione per subentro

- 1. Nel caso in cui avvenga il trasferimento di proprietà o detenzione di un immobile o di titolarità di un'attività ai quali è collegata un'occupazione di spazi ed aree pubbliche o di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio, il subentrante nell'ipotesi che intenda mantenere l'occupazione già esistente dovrà produrre apposita domanda di nuova concessione all'Ufficio comunale competente con le stesse modalità di cui all'art. 7. Tale domanda dovrà contenere anche gli estremi del provvedimento di concessione o autorizzazione già rilasciato a suo tempo al soggetto cedente.
- 2. Il rilascio del provvedimento di concessione o autorizzazione al subentrante comporta la decadenza di diritto del provvedimento rilasciato al cedente. Quest'ultimo non ha diritto ad alcun rimborso del Canone già pagato per il periodo in corso né a qualsiasi altra forma d'indennizzo.
- 3. Il subentrante, relativamente alle occupazioni di carattere permanente, è tenuto al versamento del Canone per l'anno solare in corso, se non pagato dal precedente titolare dell'atto di concessione o autorizzazione quale parte cedente.
- 4. Il subentrante nelle occupazioni temporanee è tenuto al versamento del Canone a partire dalla data di richiesta del sub-ingresso stesso nell'eventualità che il precedente titolare non abbia già provveduto al versamento per l'intero periodo in corso.

Art. 16

Occupazioni d'urgenza

- 1. Per far fronte a gravi situazioni d'urgenza e d'emergenza o quando si tratti di provvedere a lavori per tutela della pubblica incolumità che non consentono alcun indugio, l'occupazione di spazi ed aree pubbliche o private soggette a servitù di pubblico passaggio può essere effettuata dall'interessato anche prima dell'ottenimento del formale atto di concessione o

autorizzazione, che verrà rilasciato successivamente con esplicita indicazione che trattasi di atto in sanatoria ai sensi del presente articolo.

2. In tali situazioni l'interessato ha l'obbligo di:

 adottare immediatamente le misure in materia di circolazione stradale previste dall'art.29 e ss. del D.P.R. n. 495 del 16.12.1992 e ss. modifiche ed integrazioni;

 dare immediata, e comunque non oltre 12 ore dall'inizio dell'occupazione, comunicazione alla Polizia Municipale via fax o a mezzo telegramma o fonogramma, dell'occupazione effettuata. Sarà cura della Polizia Municipale inoltrare la comunicazione all'Ufficio Comunale competente al rilascio dell'eventuale concessione a sanatoria;

 presentare la domanda di cui all'art. 7 per il rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione entro il secondo giorno lavorativo successivo all'inizio dell'occupazione.

Art. 17

Occupazioni abusive

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche o di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio effettuate senza la prescritta autorizzazione o concessione sono abusive. Sono inoltre abusive le occupazione revocate, sospese, dichiarate decadute, scadute e non rinnovate o per le quali sia stata comunicata la rinuncia, protrattesi oltre i termini stabiliti per tali casi. Sono considerate abusive anche le occupazioni d'urgenza per le quali l'interessato non ha ottemperato alle disposizioni di cui all'art. 16 comma 2 o per accertata inesistenza del requisito d'urgenza.
2. La Polizia Municipale, in qualità di organo accertatore, verificata la presenza di un'occupazione abusiva, assegna agli occupanti responsabili un congruo termine per provvedere alla rimozione dei materiali ed alla rimessa in pristino dell'area occupata. Decorso inutilmente tale termine, l'organo accertatore procede ad ulteriore sopralluogo di verifica dandone comunicazione agli uffici comunali competenti, i quali procederanno d'ufficio, ad effettuare l'esecuzione dei predetti lavori.
3. Per la cessazione delle occupazioni abusive il Comune ha, comunque, facoltà di procedere ai sensi dell'art. 823 del Codice Civile.

CAPO TERZO

TARIFFA – DETERMINAZIONE DEL CANONE E CRITERI DI APPLICAZIONE

Art. 18

CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DEL CANONE

1. I criteri per la determinazione della tariffa del canone sono individuati dal Comune sulla scorta degli elementi di seguito indicati:

a) classificazione delle strade e delle aree;

- b) entità dell'occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari;
- c) durata dell'occupazione;
- d) sacrificio imposto alla collettività,
- e) valore economico dell'area in relazione all'attività svolta dal titolare della concessione ed alle modalità di occupazione.

Art. 19

Misura delle occupazioni

1. Ai fini della determinazione del Canone, l'entità dell'occupazione del suolo è determinata in mq.
2. Le frazioni inferiori al metro sono calcolate con arrotondamento all'unità superiore.
3. Sono escluse dall'applicazione del Canone le occupazioni che, in relazione alla medesima area di riferimento, siano complessivamente inferiori al mezzo metro,. Per area di riferimento si intende il tratto di strada o la porzione di area pubblica o area privata soggetta a servitù di pubblico passaggio, sulle quali insistono una o più occupazioni, oggetto di concessione o autorizzazione allo stesso soggetto.
4. Ai fini del calcolo di cui al comma 3 si tiene conto dell'entità complessiva del suolo e/o degli spazi occupati, con riferimento al relativo atto di concessione o autorizzazione, fermo restando che in presenza di più atti, il calcolo delle occupazioni permanenti è effettuato separatamente rispetto a quello delle occupazioni temporanee.
5. Nel caso che dal calcolo di cui al comma 4 scaturisca un'entità complessiva delle occupazioni pari o superiore a mezzo metro, si dà luogo al cumulo delle diverse occupazioni della stessa tipologia solo nel caso in cui abbiano lo stesso coefficiente di cui al successivo art. 22 ed il totale è arrotondato al metro superiore.
6. Fermo restando quanto disposto dal presente Regolamento, per particolari tipologie di occupazioni la misura è determinata come segue:

A	PASSO CARRABILE
	Si definisce passo carrabile qualsiasi accesso ad una strada o ad un fondo oppure ad una area laterale, idonei allo stazionamento o alla circolazione di uno o più veicoli e che comporta un'opera visibile quale listone di pietra oppure appositi intervalli lasciati nel marciapiede. Ai fini dell'applicazione del Canone la misura del passo carrabile è espressa in mq. ed è determinata moltiplicando la larghezza del passo, misurata sul fronte dell'edificio o dell'area ai quali si dà accesso, per la profondità di 1 metro lineare convenzionale, indipendentemente dalla reale profondità della modifica apportata all'area pubblica. Il passo carrabile è individuato a mezzo dell'apposito segnale previsto dal Decreto Legislativo n. 285 del 30.4.1992 e successive modifiche ed integrazioni.
B	ACCESSO A RASO
	Si definisce accesso a raso qualsiasi accesso ad una strada, a un fondo o ad un'area laterale, posto a filo con il piano stradale e che non comporta alcuna opera di modifica dell'area pubblica antistante. Esso non può superare in ogni caso la superficie complessiva di mq. 10 .L'utilizzazione di tale accesso a raso è consentita. L'interessato per l'ottenimento dell'atto di concessione che istituisca il divieto di

	sosta indiscriminata sull'antistante area pubblica o privata gravata da servitù di pubblico passaggio, nonché il rilascio dell'apposito segnale previsto dal Decreto Legislativo n. 285 del 30.4.1992 e successive modifiche ed integrazioni, deve produrre apposita richiesta.
C	OCCUPAZIONE DI SOPRASSUOLO O DI SOTTOSUOLO
	Per le occupazioni sovrastanti o sottostanti il suolo pubblico la misura corrisponde alla superficie della proiezione al suolo dell'occupazione medesima in base alla superficie della minima figura geometrica piana che la contiene.
D	AREE ATTREZZATE CON TAVOLI, SEDIE O SIMILI
	Per le occupazioni di suolo pubblico con tavoli, sedie o simili la misura corrisponde alla superficie complessiva dell'area, come risulta dal provvedimento di autorizzazione o concessione, indipendentemente dal numero dei tavoli, sedie o simili.
E	AUTOVETTURE PER TRASPORTO PUBBLICO
	Per le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico (taxi) di aree pubbliche a ciò destinate dal Comune, ai fini della determinazione del Canone, la misura è costituita dalla somma delle superfici delle singole aree di sosta autorizzate.
F	DISTRIBUTORI DI CARBURANTI
	Per le occupazioni con impianti per la distribuzione dei carburanti, la determinazione del Canone è effettuata sulla base della superficie del chiosco, colonnine, pompe e delle altre strutture di servizio, nonché della consistenza volumetrica delle cisterne. Qualora le strutture siano collocate su una platea rialzata rispetto al piano stradale si tiene conto della superficie occupata dalla platea stessa.
G	AREE MERCATALI E POSTEGGI
	Per le occupazioni realizzate nell'ambito delle aree mercatali o comunque destinate all'esercizio del commercio su aree pubbliche, individuate dall'Amministrazione Comunale con apposito atto deliberativo e disciplinate con apposito regolamento, la determinazione del Canone è effettuata sulla base della superficie del singolo posto di vendita assegnato.
H	OCCUPAZIONI REALIZZATE CON INSTALLAZIONI DI ATTRAZIONI, GIOCHI E DIVERTIMENTI DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE.
	Per tali occupazioni, che insistono sulla medesima area di riferimento così come definita al comma 3 del presente articolo, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento sino a 100 mq., del 25 per cento per la parte eccedente i 100 mq. e fino a 1000 mq. , del 10 per cento per la parte eccedente i 1000 mq.

Art. 20

Classificazione delle strade, aree, spazi pubblici ed aree mercatali

1. Ai fini dell'applicazione del Canone, il territorio comunale è suddiviso, sulla base dell'importanza delle aree, in n° 2 categorie di cui all'allegato "A".
2. La classificazione delle strade, gli spazi e le altre aree pubbliche compete al Consiglio Comunale che provvede con propria deliberazione entro i termini di approvazione del

bilancio di previsione, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. In assenza di deliberazione si ritiene confermata la classificazione vigente.

3. Le strade di nuova costruzione, in attesa della deliberazione di classificazione, saranno provvisoriamente considerate appartenenti alla categoria più analoga.

Art. 21

Determinazione della tariffa di base La tariffa base, sia per le occupazioni temporanee che permanenti, è calcolata come segue:

A	OCCUPAZIONI TEMPORANEE
	Per occupazioni temporanee di spazi ed aree pubbliche, la misura di tariffa al giorno per metro quadrato è di: 1 ^a categoria = € . 2,10 - 2 ^a categoria = € . 1,90
B	OCCUPAZIONI PERMANENTI
	Per le occupazioni permanenti di spazi ed aree pubbliche, la misura di tariffa annua per metro quadrato è di : 1 ^a categoria = € . 31,00 - 2 ^a categoria = € . 26,60
C	PASSI CARRABILI
	Per le occupazioni di passi carrabili, la misura di tariffa annua per ml. è di: 1 ^a categoria = € . 15,50 - 2 ^a categoria = € . 13,30
D	Imbarcazioni da diporto per l'occupazione di suolo pubblico sito in spazi ed aree pubbliche destinate a scalo di alaggio, meglio identificate nella planimetria allegata.
	<i>Per occupazioni di imbarcazioni da diporto la tariffa dall'1 ottobre al 31 maggio, è determinata, per i residenti, nel modo seguente: 1) per imbarcazioni fino a m. 4,00 € 2,00. 2) per imbarcazioni da m.4,01 a m.6,00 € 5,00. Per coloro i quali non sono residenti nel comune di Aci Castello, nel modo seguente: 1) per imbarcazioni fino a m. 4,00 € 15,00 mensili. 2) per imbarcazioni da m.4,01 a m.6,00 € 25,00</i>

Nel caso in cui la medesima occupazione ricada su strade, aree o spazi, classificati in differenti categorie e non sia rilevabile dall'atto autorizzatorio la consistenza attribuibile a ciascuna categoria di strada, ai fini della determinazione del Canone si fa riferimento alla tariffa base corrispondente alla categoria più elevata.

Art. 22

Determinazione del coefficiente moltiplicatore per specifiche attività di occupazione

1. Il coefficiente di valutazione del beneficio economico dell'occupazione è il valore attribuito all'attività connessa all'occupazione per il quale va moltiplicata la misura di base di tariffa di cui all'art. 21 del presente Regolamento.
2. Il valore di cui al comma 1 è determinato analiticamente per ogni singola fattispecie di occupazione nella tabella di seguito riportata:

OCCUPAZIONI DI SUOLO	coefficiente moltiplicatore	
	Occupazione temporanea	Occupazione permanente
Alterazioni stradali	3,00	2,00
Aree destinate dal Comune ad autovetture adibite a trasporto pubblico - taxi persone	1	1
Aree occupate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante	0,034	/
Aree per l'esercizio di arti e mestieri	0,90	0,90
Occupazioni con edicole, chioschi, e simili	0,80	7,00
Impianti di distribuzione di carburante	1	0,30
Occupazioni con posteggi di vendita in aree mercatali	1,5	1,10
Mostre a terra di merci e prodotti di qualsiasi genere	1	/
Occupazioni con tavoli e sedie	0,16	1,80
Occupazioni per traslochi	1,30	1,30
Passi ed accessi carrabili	1,20	1,20
Postazioni destinate al commercio su aree pubbliche con strutture mobili	2	1,50
Occupazioni per attività edilizia, manutenzioni in genere e simili	0,16	1,10
Occupazioni per manifestazioni varie, mostre, riprese cinematografiche ed occupazioni residuali rispetto all'elenco che precede	0,19	1,10
Occupazioni con apparecchi automatici per tabacchi e simili.	0,30	1,30
Occupazioni di suolo pubblico derivate da attività artigianali concernenti usi e tradizioni consolidate nel territorio.	0,15	0,15
OCCUPAZIONI DI SOPRASSUOLO	coefficiente moltiplicatore	
	Occupazione temporanea	Occupazione permanente
Tende, tettoie e pensiline	0,16	1,30
Vetrinette e mostre di merci e prodotti di qualsiasi genere	0,30	3,60
Spazi per attività edilizia, per specifiche attività di occupazione, manutenzioni in genere e simili	0,16	1,10
Cavi, condutture e simili	0,09	0,80
OCCUPAZIONI DI SOTTOSUOLO	coefficiente moltiplicatore	
	Occupazione temporanea	Occupazione permanente
Cavi, condutture, impianti o qualsiasi altro manufatto o opera (escluso le cisterne dei distributori di carburante)	0,09	0,80
Altre occupazioni di suolo, soprassuolo, sottosuolo non previste nell'elenco che precede	1,50	1,50

Determinazione del coefficiente moltiplicatore per categoria viaria

1. Il coefficiente moltiplicatore per categoria viaria è il valore attribuito alle strade e alle aree del Comune oggetto dell'occupazione, in base alla loro importanza, ricavata dagli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico, presenze commerciali, densità di traffico pedonale e veicolare, valore paesaggistico – ambientale. (Vedi Allegato A).
2. Il valore di cui al comma 1 è determinato, per ciascuna delle due categorie con le quali sono suddivise le strade e le aree comunali (allegato "A"), nel modo seguente:

Categorie strade	Occupazioni permanenti Coefficiente moltiplicatore	Occupazioni temporanee Coefficiente moltiplicatore
CATEGORIA 1^	1,20	1
CATEGORIA 2^	1,10	0,80

Art. 24

Determinazione del Canone

1. Il Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio è determinato secondo i criteri di cui ai successivi commi del presente articolo, salvo quanto disposto con il successivo art. 25 in materia di determinazione del Canone per le occupazioni permanenti realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi.
2. Per le **occupazioni permanenti** l'ammontare del Canone dovuto per l'intero anno solare, indipendentemente dall'inizio dell'occupazione nel corso dell'anno, è determinato moltiplicando la tariffa di base (art. 21) per il coefficiente categoria viaria(art. 23), per il coefficiente moltiplicatore per specifiche attività di occupazione (art. 22), per la misura dell'occupazione (metri quadrati o metri lineari) (art. 19). In caso di proroga di concessione per occupazione permanente non si procede all'applicazione del canone per l'annualità per la quale risulta già corrisposto lo stesso per l'anno solare in forza della precedente concessione.
3. Per le **occupazioni temporanee** l'ammontare del Canone è determinato moltiplicando la tariffa di base giornaliera (art. 21) per il coefficiente categoria viaria(art. 23), per il coefficiente moltiplicatore per specifiche attività di occupazione (art. 22), per la misura dell'occupazione(metri quadrati o metri lineari) (art. 19), per il numero dei giorni previsti in concessione. Le frazioni di giorno sono computate per intero.
4. Per le occupazioni di durata non inferiore a 30 giorni, la tariffa è ridotta nella misura direttamente proporzionale per ogni mese o frazione di mese oltre il periodo sopra indicato nella misura del 2% per ogni mese.
5. Il canone per le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico (taxi) è determinato dalla somma dei prodotti ottenuti moltiplicando la tariffa di base (art. 21) per il coefficiente moltiplicatore (art.22), per il coefficiente categoria viaria(art. 23), per la misura di ciascuna piazzola. Il canone così ottenuto sarà ripartito in parti uguali fra i titolari delle licenze a cui sono riservati i posteggi.
6. Nel caso che lo stesso provvedimento di concessione o autorizzazione interessi più occupazioni di tipologie diverse, la determinazione del Canone è effettuata separatamente

per ciascuna tipologia di occupazione, secondo i criteri di cui ai precedenti commi 2 e 3, ed il Canone complessivamente dovuto è costituito dalla somma delle singole determinazioni per tipologia di occupazione.

7. Il Canone come determinato, secondo i criteri di cui ai precedenti commi, può essere maggiorato di eventuali oneri di manutenzione derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo. L'eventuale maggiorazione da applicare al Canone dovuto, è determinata con apposito provvedimento della Amministrazione Comunale.
8. Dalla misura complessiva del Canone, già determinato secondo i criteri di cui ai precedenti commi, va detratto l'importo di altri Canoni previsti da disposizioni di legge, riscossi dal Comune per la medesima occupazione, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.

Art. 25

Determinazione del Canone per le occupazioni permanenti realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi

1. Il Canone annuo è dovuto nella misura indicata dall'art. 63 2° comma, lettera f) punto 1) del D.Lgs. n. 446 del 15.12.1997, rivalutato annualmente sulla base della variazione percentuale dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.
2. Il numero complessivo degli utenti sui quali effettuare il calcolo è quello risultante alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di applicazione del canone. Sono calcolate solo le utenze effettivamente allacciate a tale data.
3. E' fatto obbligo alle aziende erogatrici di pubblici servizi di consegnare all'ufficio tecnico comunale un CD contenente i disegni esecutivi dei lavori da effettuare.

CAPO QUARTO

**AGEVOLAZIONI – MODALITA' E TERMINI DI PAGAMENTO – SANZIONI – DIFFIDA AD
ADEMPIERE/INGIUNZIONE DI PAGAMENTO – RISCOSSIONE COATTIVA - RIMBORSI**

Art. 26

AGEVOLAZIONI

1. Le occupazioni effettuate da organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui al D.Legisl. 460/97 limitatamente agli interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse storico architettonico tutelati dal D. Legs. N°42 del 22.01.2004 e per il periodo strettamente necessario all'esecuzione dei lavori preventivamente autorizzato, beneficiano della riduzione del relativo canone applicato pari al 50%. L'immobile oltre ad essere di proprietà della O.N.L.U.S. deve essere da essa utilizzato per lo svolgimento delle attività elencate nell'art. 10 comma 1 lett. A del D.Legisl. 460/97
2. Le occupazioni di suolo pubblico effettuate in occasione di manifestazioni sportive, dilettantistiche senza scopo di lucro affiliate al C.O.N.I. O agli enti di promozione sportiva. beneficiano della riduzione del relativo canone applicato pari al 50%. Tale beneficio non è comunque concedibile per le porzioni di superficie adibite esclusivamente ad attività di natura economico commerciale.
3. I benefici dell'esenzione decorrono alla data di presentazione della domanda.

Art. 27

Modalità e termini di pagamento

1. Il pagamento del Canone deve essere effettuato mediante versamento su un apposito conto corrente postale. L'omesso o parziale versamento sarà causa ostativa al rilascio di nuova concessione di suolo pubblico. L'autorizzazione potrà essere rilasciata solo ad avvenuta regolarizzazione dei pagamenti pregressi fatte salve le disposizioni di legge e del presente regolamento.
2. Il modulo di versamento dovrà contenere cognome e nome o denominazione, codice fiscale del titolare della concessione o autorizzazione, nonché gli estremi del provvedimento cui il versamento si riferisce. Non possono essere effettuati versamenti cumulativi riferiti a più provvedimenti, anche nel caso corrispondano allo stesso titolare.
3. Per le occupazioni permanenti, il pagamento del Canone dovuto per l'intero anno solare deve essere effettuato entro 30 giorni dal rilascio dell'atto di concessione e comunque non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio. Per le annualità successive a quella del rilascio entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, salvo quanto previsto al successivo comma 6.
4. Per le occupazioni temporanee, salvo quanto previsto al successivo comma 6, il pagamento del Canone deve essere effettuato al momento del rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione e comunque non oltre il termine iniziale dell'occupazione previsto nel provvedimento. Per le occupazioni relative al commercio su aree pubbliche (ex commercio ambulante) con posteggio assegnato, il pagamento del Canone deve essere effettuato con le stesse modalità e negli stessi termini, previsti per le occupazioni permanenti di cui al precedente comma 3.

5. Il Canone relativo a ciascuna concessione se di ammontare superiore ad € 500,00 può essere corrisposto in 4 rate di pari importo, senza applicazioni di interessi, alle scadenze del trimestre dell'anno di riferimento.
6. Per le occupazioni permanenti concesionate nel corso dell'anno, il cui canone superi Euro 500 qualora il titolare intenda avvalersi del pagamento rateizzato, la prima rata deve essere corrisposta entro 30 giorni dal rilascio del provvedimento e le successive alle predette scadenze ancora utili alla data di inizio dell'occupazione.
7. Il Canone relativo a ciascuna autorizzazione o concessione temporanea se di ammontare superiore a € 500 può essere corrisposto in 4 rate di pari importo, senza applicazioni di interessi con le seguenti modalità: la 1^a rata al momento del rilascio dell'atto e comunque non oltre la data di inizio dell'occupazione e le successive alle scadenze di cui al comma 5 ancora utili nell'anno di rilascio dell'atto e comunque non oltre la scadenza dell'occupazione.

Art. 28 **Sanzioni**

1. Alle violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, ad eccezione dei casi di occupazioni abusive disciplinate dal comma 2 del presente articolo, consegue l'applicazione della sanzione amministrativa nella misura da € 25,00 a € 500,00 con l'osservanza delle disposizioni di cui al Capo I, Sezioni I e II della L.24/11/1981 n.689.
Le occupazioni abusive di cui all' art. 17 del presente Regolamento, sono sanzionate in esito al verbale redatto dal competente ufficiale di P.M., nel modo seguente:
Con un'indennità pari al canone che sarebbe stato determinato se l'occupazione fosse stata autorizzata aumentata del 30% (trenta per cento) considerando permanenti le occupazioni abusive realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre le occupazioni abusive temporanee si presumono effettuate dal decimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto dal competente pubblico ufficiale;
2. Alle occupazioni abusive non soggette al pagamento del canone in quanto esenti, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria pari a € 150,00.
3. In caso di omessi versamenti si applicano gli interessi legali dal termine entro il quale doveva essere effettuato il versamento.
Per le occupazioni abusive permanenti dal giorno dell'accertamento dell'illecito.
Per le occupazioni abusive temporanee dal giorno dal quale si presumono effettuate.
4. La sanzione irrogata è ridotta di 1/3 nel caso in cui il contravventore provveda al pagamento entro 60 giorni dalla notifica dell'ingiunzione di pagamento.
5. Per ragioni di economicità non si procederà ad attivare procedure di recupero per importi pari o inferiori a € 20,00.
Restano salve le sanzioni irrogabili ai sensi del nuovo codice della strada per violazioni delle disposizioni dallo stesso fissate in ordine alla realizzazione delle occupazioni.

Art. 29

Diffida ad adempiere/ingiunzione di pagamento

1. L'Ufficio Comunale effettua le opportune verifiche e nel caso di omesso, tardivo o parziale pagamento del Canone, notifica al titolare del provvedimento oppure trasmette a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, apposita diffida ad adempiere, assegnando il termine di 60 giorni dall'avvenuta ricezione per provvedere al versamento di quanto dovuto a titolo di Canone, penalità ed interessi. Identica procedura viene seguita per comminare a mezzo di diffida ad adempiere / ingiunzione di pagamento le sanzioni amministrative e l'indennità stabilita dall'art.28 per quanto riguarda le occupazioni abusive.
2. Decorso infruttuosamente il termine di cui al comma 1, si procederà alla riscossione coattiva con le modalità di cui al successivo art.30.

Art. 30

Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate è effettuata nel modo seguente: secondo le modalità stabilite dal Decreto Legislativo n. 46 del 26.2.1999 esecutive successive modifiche ed integrazioni. Oppure mediante ingiunzione fiscale prevista dal Regio Decreto 14 aprile 1910, n.639.
2. Ai sensi dell'art.19, co.1, del D.P.R. 602/73, il concessionario può concedere per le somme iscritte nei ruoli coattivi, previa espressa e motivata richiesta dell'interessato, nell'ipotesi di temporanea oggettiva difficoltà economica debitamente documentata, la ripartizione del pagamento delle somme iscritte in un numero di rate dipendenti dall'entità della somma rateizzata.

Art. 31

Rimborsi e/o Compensazioni

1. Il titolare dell'atto di concessione o autorizzazione può richiedere all'Ufficio Comunale, con apposita istanza, il rimborso delle somme o delle maggiori somme versate e non dovute, entro il termine perentorio di cinque anni decorrenti dalla data dell'indebito pagamento.
2. L'istanza di cui al comma 1 dovrà contenere, oltre alle generalità complete del titolare del provvedimento ed agli estremi del provvedimento medesimo, le motivazioni della richiesta. L'istanza dovrà essere corredata della/e ricevuta/e di pagamento, in fotocopia, relativa/e a quanto richiesto a rimborso.
3. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi legali da computarsi a giorno a far data dalla presentazione della stessa richiesta di rimborso ai sensi dell'art. 2033 del c.c. Non spettano gli interessi legali nei casi di rimborso dovuti a revoca o sospensione o rinuncia della concessione.
4. Non si procederà al rimborso di somme pari o inferiori a € 20,00.
5. Nessun rimborso sarà dovuto nel caso in cui i provvedimenti di sospensione, revoca o decadenza siano adottati quali sanzioni ai sensi della vigente normativa per il commercio su aree pubbliche ex art. 29 del Decreto Legislativo n. 114 del 31.3.1998.
6. Il contribuente può compensare i propri crediti/debiti COSAP con gli importi dovuti o vantati nei confronti del Comune per qualsiasi tributo comunale, giusto "Regolamento di compensazione dei tributi locali" approvato con delibera C.C. n° 56 del 02.09.2009.

CAPO QUINTO
NORME FINALI – PUBBLICITA' – ENTRATA IN VIGORE

Art. 32
Norme Finali

1. Le concessioni o autorizzazioni, per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio, già rilasciate alla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono rinnovate a richiesta del relativo titolare *con l'apposizione della prescrizione dell'obbligo di adeguamento alla regolamentazione di cui al comma 6 dell'art.3 entro i termini che saranno da questa indicati.*

Art. 33
Pubblicità

1. Copia del presente Regolamento, sarà tenuta a disposizione del pubblico affinché ne possa prendere visione in qualsiasi momento presso gli Uffici Comunali nonché sul sito internet di questo Comune.
2. Con l'adozione del presente Regolamento sono abrogate le norme Comunali regolamentari incompatibili con le disposizioni previste nello stesso.

Art. 34
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore alla data della pubblicazione.

oooooooooooooooooooo

ALLEGATO "A"

FRAZIONE	ELENCO DELLE VIE	CATEGORIA ATTRIBUITA
ACI CASTELLO	Via Re Martino	1 [^]
ACI CASTELLO	Via Savoia	1 [^]
ACI CASTELLO	Piazza Castello	1 [^]
ACI CASTELLO	Via C. Colombo	1 [^]
ACI CASTELLO	Via G. Marconi	1 [^]
ACI CASTELLO	Via IV Novembre	1 [^]
ACI CASTELLO	Via F. Crispi	1 [^]
ACI CASTELLO	Piazza Maiorana	1 [^]
ACI CASTELLO	Lungomare Scardamiano	1 [^]
ACI CASTELLO	Via XXI Aprile	1 [^]
ACI CASTELLO	Via G. Pezzana	1 [^]
ACI TREZZA	Via provinciale	1 [^]
ACI TREZZA	Lungomare dei Ciclopi	1 [^]
ACI TREZZA	Piazza Visconti	1 [^]
ACI TREZZA	Piazza Verga	1 [^]
ACI TREZZA	Piazza Principe di Campofiorito	1 [^]
ACI TREZZA	Via Marina	1 [^]
ACI TREZZA	Piazza Marina	1 [^]
ACI TREZZA	Via Livorno	1 [^]
ACI TREZZA	Piazza delle Scuole	1 [^]
ACI TREZZA	Via Capparelli	1 [^]
ACI TREZZA	Lungomare Galatea	1 [^]
ACI TREZZA	<i>Piazza Bambini del mondo</i>	1 [^]
ACI TREZZA	<i>Piazza Madre Teresa di Calcutta</i>	1 [^]
ACI TREZZA	<i>Via Dietro Chiesa</i>	1 [^]
CANNIZZARO	Via Firenze	1 [^]
CANNIZZARO	Via Mollica	1 [^]
CANNIZZARO	Via A. Musco	1 [^]
CANNIZZARO	Piazza Sciuti	1 [^]
CANNIZZARO	Via A. Da Messina	1 [^]
CANNIZZARO	Piazza Iacopo Da Lentini	1 [^]
CANNIZZARO	Via Nazionale	1 [^]
FICARAZZI	Via Tripoli	1 [^]
FICARAZZI	Via San Gregorio	1 [^]
FICARAZZI	Piazza papa Giovanni XXIII	1 [^]
FICARAZZI	Via Trieste	1 [^]
FICARAZZI	Via Acicastello	1 [^]
Comune Aci Castello	Tutte le rimanenti vie e piazze del Comune	2 [^]